SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1722)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(DARIDA)

(V. *Stampato Camera n.* **3480**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Industria*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che entro il 30 settembre 1986 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni delle capacità produttive mediante la demolizione degli impianti è concesso un contributo di lire cinquantamila per ogni tonnellata di capacità soppressa così come risultante a seguito degli adempimenti previsti dal quinto comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che realizzino programmi di specializzazione produttiva il contributo predetto è elevato a lire centomila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

2. Il predetto contributo è elevato a lire duecentocinquantamila a favore delle imprese con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a lire trecentomila a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed è cumulabile con ogni altra forma d'incentivazione produttiva prevista dalla vigente legislazione, con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di tale maggiorazione di contributo o in

altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ».

Dopo l'articolo 2, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 2-*bis*. - 1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che presentino programmi di ristrutturazione, semprechè non si verifichino aumenti di capacità produttiva nel settore dei tubi non saldati, o che presentino programmi di riconversione per importi di spesa superiori a lire 70 miliardi e che prevedano la realizzazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda l'impiego di non meno di 400 lavoratori, il contributo predetto è cumulabile con quelli concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e con quelli derivanti dal presente decreto. Le domande relative ai predetti programmi devono perve-

nire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986. Il contributo è concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore siderurgico.

Art. 2-*ter*. - 1. Fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica di programma di reinvestimento presentate ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

2. I programmi di reinvestimento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, previsti nelle domande presentate dalle società in amministrazione straordinaria ai sensi dei citati articoli potranno essere realizzati anche da imprese diverse da quelle istanti. A tali imprese, esaurita la procedura di cui ai predetti articoli 2 e 4, potrà essere direttamente erogato il contributo, previa adozione di apposita delibera di modifica da parte del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ».

All'articolo 3:

il comma 2 *è sostituito dal seguente*:

« 2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 luglio 1986 ».

All'articolo 4:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-*bis*. Per le finalità connesse alla riconversione produttiva derivante dalla dismissione di impianti siderurgici, è concesso alla regione Valle d'Aosta, ai sensi di quan-

to previsto dall'articolo 12, comma terzo, dello statuto speciale, un contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi, da utilizzare per l'acquisto di aree industriali, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.

4-*ter*. La liquidazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito di presentazione della documentazione comprovante la destinazione del contributo all'acquisizione delle aree predette ».

All'articolo 5:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2, 2-*bis* e 4 saranno altresì utilizzabili le somme impegnate e non erogate ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 32 dell'8 febbraio 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per il settore siderurgico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il settore siderurgico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché gli importi dei mutui di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

2. I versamenti di cui al comma primo sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue *Testo del decreto-legge*)

relative agevolazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

3. I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilità separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.

5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

Art. 2.

1. Per far fronte agli oneri connessi a programmi di intervento di ristrutturazione e riconversione, anche attraverso la chiusura di

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che entro il 30 settembre 1986 realizzino, anche mediante accordi interaziendali,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

impianti, nel settore dei tubi ed alla conseguente soluzione dei problemi occupazionali, il « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 40 miliardi.

2. Alle domande di contributo relative alla chiusura di impianti, che devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e le relative norme di attuazione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

riduzione delle capacità produttive mediante la demolizione degli impianti è concesso un contributo di lire cinquantamila per ogni tonnellata di capacità soppressa così come risultante a seguito degli adempimenti previsti dal quinto comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che realizzino programmi di specializzazione produttiva il contributo predetto è elevato a lire centomila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

2. Il predetto contributo è elevato a lire duecentocinquantamila a favore delle imprese con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a lire trecentomila a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed è cumulabile con ogni altra forma d'incentivazione produttiva prevista dalla vigente legislazione, con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di tale maggiorazione di contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Alle imprese che presentano programmi di ristrutturazione o riconversione per importi di spesa superiore a lire 70 miliardi e che prevedono la completa realizzazione entro il 1988, sempreché non comportino incrementi di capacità produttiva, può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al massimo al cinquanta per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda la soluzione di un problema occupazionale per un numero di unità superiore a 400, il contributo predetto è cumulabile con quelli già concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Le domande relative ai predetti programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986. Il contributo è concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 1987.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2-*bis*.

1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che presentino programmi di ristrutturazione, semprechè non si verifichino aumenti di capacità produttiva nel settore dei tubi non saldati, o che presentino programmi di riconversione per importi di spesa superiori a lire 70 miliardi e che prevedano la realizzazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda l'impiego di non meno di 400 lavoratori, il contributo predetto è cumulabile con quelli concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e con quelli derivanti dal presente decreto. Le domande relative ai predetti programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986. Il contributo è concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore siderurgico.

Art. 2-*ter*.

1. Fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica di programma di reinvestimento presentate ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

2. I programmi di reinvestimento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, previsti nelle domande presentate dalle società in amministrazione straordinaria ai sensi dei citati articoli potranno essere realizzati anche da imprese diverse da quelle istanti. A tali imprese, esaurita la procedura di cui ai predetti articoli 2 e 4, potrà essere direttamente erogato il contributo, previa adozione di apposita delibera di modifica da parte del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982. n. 46.

Art. 3.

1. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale.

2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 marzo 1986.

Art. 4.

1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, relativamente a prodotti finiti nel settore dei laminati, può essere concesso un contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacità produttiva soppressa:

a) per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria 5ª di cui alle decisioni CECA, applicative dell'articolo 58 del trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente ad essi collegati, nel limite massimo di lire 90.000;

b) per i prodotti laminati piani consistenti in coils-nastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di lire 250.000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati a condizione che le riduzioni di capacità produttiva vengano effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le imprese operanti nel settore. Gli accordi stessi devono favorire processi di ristrutturazione aziendale, degli impianti e della produzione. Alle imprese predette che hanno concluso accordi di collaborazione produttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base ai quali è prevista la rottamazione di impianti per la produzione di laminati piani di cui alla lettera *b*) del comma 1 e che abbiano costituito società a partecipazione mista, possono essere concessi contributi a fondo perduto a fronte di programmi di riconversione miranti al reimpiego anche parziale di unità lavorative precedentemente occupate presso gli impianti siderurgici rottamati. Il contributo potrà essere concesso nella percentuale massima del 50 per cento del costo del programma e non potrà comunque superare l'importo complessivo di lire 5 miliardi. Le domande devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986; il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 luglio 1986.

Art. 4.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Le domande di contributo, presentate entro il 15 dicembre 1985, sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto delle proposte al CIPI per l'adozione delle delibere di concessione del contributo in relazione alle domande presentate ai sensi del presente articolo, provvede contemporaneamente con le modalità di cui al precedente articolo 1, comma 2, al versamento dei relativi importi alla contabilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma. Le somme eventualmente non utilizzate per le finalità del presente articolo saranno utilizzate per le finalità del precedente articolo 2.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 4 il « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 35 miliardi.

2. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 il predetto « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » è incrementato nell'anno 1986 di lire 40 miliardi.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma complessiva di lire 75 miliardi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-*bis*. Per le finalità connesse alla riconversione produttiva derivante dalla dismissione di impianti siderurgici, è concesso alla regione Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma terzo, dello statuto speciale, un contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi, da utilizzare per l'acquisto di aree industriali, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.

4-*ter*. La liquidazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto a seguito di presentazione della documentazione comprovante la destinazione del contributo all'acquisizione delle aree predette.

Art. 5.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 saranno altresì utilizzabili le somme stanziate e non impegnate riferite all'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1986.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA — ROMITA — DARIDA

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

4-*bis*. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2, 2-*bis* e 4 saranno altresì utilizzabili le somme impegnate e non erogate ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.